



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXII - n. 8

**Publicato sul sito www.agcm.it
7 marzo 2022**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
A549 - RIDA/ECOLOGIA VITERBO	
<i>Provvedimento n. 30007</i>	5
I806C - ACCORDI TRA OPERATORI DEL SETTORE DEI SERVIZI CON ELICOTTERO-RETTIFICA SANZIONE BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES ITALIA E BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES INTERNATIONAL	
<i>Provvedimento n. 30019</i>	7
I848 - PROBLEMATICHE CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE NEL MERCATO DELL'EDITORIA SCOLASTICA	
<i>Provvedimento n. 30034</i>	15
A545 - CONSORZIO POLIECO/CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI	
<i>Provvedimento n. 30035</i>	18
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	20
C12426 - HERNO-NUO/NEWCO	
<i>Provvedimento n. 30008</i>	20
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	24
IP353 - OPTIMA-OFFERTE COMMERCIALI	
<i>Provvedimento n. 30026</i>	24
PS12032 - FLUX-BIGPRICE/PROBLEMATICHE VARIE SU VENDITE ON LINE	
<i>Provvedimento n. 30030</i>	33
VARIE	41
CONTRIBUTO ALL'ONERE DERIVANTE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER L'ANNO 2022	
<i>Provvedimento n. 30033</i>	41

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A549 - RIDA/ECOLOGIA VITERBO

Provvedimento n. 30007

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 febbraio 2022;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE");

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio europeo del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato istitutivo della Comunità europea (oggi articoli 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la Comunicazione dell'Autorità relativa all'applicazione dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/1990;

VISTA la propria delibera del 30 novembre 2021, con cui (i) è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990 nei confronti di Ecologia Viterbo S.r.l., per accertare l'esistenza di possibili violazioni dell'articolo 102 TFUE o dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e (ii) con la quale è stato avviato un *sub*-procedimento cautelare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/1990, volto a verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'adozione di misure cautelari atte a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato interessato;

VISTA la memoria di Ecologia Viterbo S.r.l., pervenuta in data 13 dicembre 2021 nonché l'ulteriore comunicazione pervenuta in pari data, con la quale Ecologia Viterbo ha concesso l'omologa del rifiuto di RIDA Ambiente S.r.l. e, dunque, il successivo accesso incondizionato alla discarica;

VISTE le informazioni fornite da Ecologia Viterbo S.r.l. in data 15 e 28 dicembre 2021 in merito ai quantitativi, complessivi e giornalieri, messi a disposizione di RIDA e degli altri operatori del mercato;

VISTE le informazioni acquisite dalla Regione Lazio nel corso dell'audizione svoltasi in data 11 gennaio 2022;

VISTE le informazioni acquisite dal Comune di Roma Capitale e da AMA S.p.a., nelle date del 15 e del 23 dicembre 2021 e, da ultimo, nell'ambito dell'audizione svoltasi in data 19 gennaio 2021, nella quale si è dato atto dell'avvenuto superamento, allo stato attuale, della situazione di emergenza connessa allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati nel territorio di Roma Capitale e, al contempo, dell'avvenuta sottoscrizione da parte di AMA di un contratto con RIDA Ambiente S.r.l. per l'anno 2022;

VISTA la comunicazione di RIDA Ambiente S.r.l. del 19 gennaio 2022 con la quale, in aggiunta ai conferimenti di parte degli scarti presso la discarica di Ecologia Viterbo S.r.l., si è dato conto dell'avvenuta stipula di un contratto di smaltimento con una discarica extra-regionale per l'anno 2022;

VISTE le ulteriori comunicazioni di RIDA Ambiente S.r.l. pervenute in data 4 febbraio 2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, allo stato delle informazioni in atti, la prospettiva della possibile uscita dal mercato di RIDA, ipotizzata in sede di avvio del procedimento per il brevissimo periodo, non risulta più attuale e, al contempo, appare per il momento arginata la situazione di emergenza connessa allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati nel territorio di Roma Capitale;

RITENUTO, pertanto, che, alla luce di tali elementi, per il momento attuale e allo stato delle informazioni in atti, debba ritenersi venuto meno il requisito del *periculum in mora* per l'adozione di misure cautelari nell'ambito del presente procedimento, quale ipotizzato nel provvedimento di avvio del 30 novembre 2021;

DELIBERA

a) che, allo stato degli atti, non sussistono i presupposti per l'adozione di misure cautelari, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/1990;

b) la chiusura del *sub*-procedimento cautelare, avviato in data 30 novembre 2021.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

**I806C - ACCORDI TRA OPERATORI DEL SETTORE DEI SERVIZI CON
ELICOTTERO-RETTIFICA SANZIONE BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES
ITALIA E BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES INTERNATIONAL**

Provvedimento n. 30019

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 febbraio 2022;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014, con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (ora articolo 15, comma 1bis, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2021; di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 27563 del 13 febbraio 2019 (di seguito anche il Provvedimento), con il quale l'Autorità ha accertato che: *i*) le società Airgreen S.r.l., Elifriulia S.r.l., Eliossola S.r.l., Elitellina S.r.l., Heliwest S.r.l., Star Work Sky S.a.s. hanno posto in essere, in violazione dell'articolo 101 TFUE, un'intesa unica, continuata e complessa avente ad oggetto il condizionamento del mercato dei servizi di antincendio boschivo con elicottero (AIB); *ii*) le società Airgreen S.r.l., Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A. in solido con la controllante Babcock Mission Critical Services International S.A., Elifriulia S.r.l., Eliossola S.r.l., Elitellina S.r.l., Heliwest S.r.l., Star Work Sky S.a.s., Air Corporate S.r.l. in solido con la controllante Airi S.r.l., nonché l'associazione di categoria Associazione Elicotteristica Italiana (AEI) hanno posto in essere, in violazione dell'articolo 101 del TFUE, un'intesa unica, continuata e complessa avente ad oggetto la fissazione *ex ante* nell'ambito dell'AEI del prezzario relativo ai servizi con elicottero;

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata dell'infrazione, è stata disposta a carico delle società Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A. e Babcock Mission Critical Services International S.A. l'irrogazione, in solido, di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.612.057 euro;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5058 del 2 luglio 2021 con cui, in accoglimento parziale del ricorso di Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A. per la riforma della sentenza del Tar Lazio n. 5262 del 18 maggio 2020, è stato annullato il Provvedimento nella sola parte relativa alla determinazione della sanzione disposta a carico della società Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A.;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5918 del 18 agosto 2021 con cui, in accoglimento parziale del ricorso di Babcock Mission Critical Services International S.A. per la riforma della sentenza del Tar Lazio, Sez. I n. 5261 del 18 maggio 2020, è stato annullato il Provvedimento nella sola parte relativa alla determinazione della sanzione disposta a carico della società Babcock Mission Critical Services International S.A.;

VISTA la parte motiva delle sentenze n. 5058 del 2 luglio 2021 e n. 5918 del 18 agosto 2021, in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che: *“il fatturato da prendere in considerazione, ferma la solidarietà e corresponsabilità tra le due Società [Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A. e Babcock Mission Critical Services International S.A.] è solo quello di controllante e controllata e non anche di altre imprese del gruppo non operanti in Italia e/o impossibilitate a prevenire o far cessare l’illecito de quo, quindi solo con solidarietà strettamente verticale. Da ciò discende che solo in parte qua la misura di tale sanzione va rimodulata, in capo alla Società odierna appellante”*;

VISTA, altresì, la parte motiva della sentenza n. 5918 del 18 agosto 2021, in cui il Consiglio di Stato ha osservato che: *“Non dura fatica il Collegio a tener conto della considerazione attorea, per cui l’Autorità, in pratica e con riguardo all’inizio dell’illecito antitrust nel 2001, avrebbe dovuto tener conto, ai fini della corresponsabilità solidale tra Società controllante ed impresa controllante, del momento in cui fu effettivo il predetto controllo totalitario in poi. Questo è vero, ma si tratta d’un dato che impinge non sulla legittimità, ma al più sulla misura della Sezione, che in sede di riesame e in parte qua va rimodulata dall’Autorità con attenzione a questo dato temporale”*;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha demandando all’Autorità di calcolare nuovamente la sanzione da irrogare in solido a Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A. e alla controllante Babcock Mission Critical Services International S.A.;

VISTO il proprio provvedimento n. 29831 del 21 settembre 2021, con cui l’Autorità ha avviato un procedimento per rideterminazione della sanzione nei confronti delle società Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A. e Babcock Mission Critical Services International S.A., in contraddittorio con le società e in applicazione delle citate sentenze del Consiglio di Stato;

VISTA la lettera del 15 dicembre 2021 con cui è stato comunicato Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A. e Babcock Mission Critical Services International S.A. il termine infraprocedimentale di chiusura della fase istruttoria;

VISTA la memoria conclusiva di Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A. e Babcock Mission Critical Services International S.A. del 28 gennaio 2022;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

1. Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A. (di seguito, BMCS Italia) è una società principalmente attiva nel settore del trasporto aereo non di linea con elicotteri. Al tempo della contestazione dell’infrazione il capitale sociale di BMCS Italia era interamente detenuto dalla società Babcock Mission Critical Services International SA (di seguito, BMCS International), a sua volta controllata da Babcock International Group PLC¹. BMCS Italia deteneva il 100% del capitale

¹ La presenza del gruppo Babcock in Italia nell’offerta di servizi con elicottero è il risultato di un processo di crescita esterna, iniziato a partire quantomeno dal 2005. In particolare, il gruppo spagnolo Inaer è entrato nel mercato italiano dei servizi con elicottero tramite l’acquisizione, nel maggio 2005, di Elidolomiti S.r.l.; ha poi acquisito, nel novembre 2007, Elilario Italia S.p.A. e, nel settembre 2009, Helitalia S.p.A. Nel maggio 2014 il gruppo Inaer ha formato a sua volta oggetto di acquisizione da parte di Babcock International. Nel marzo 2017 la società ha mutato la precedente denominazione sociale Inaer Aviation Italia S.p.A. in Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A.

sociale di Babcock MCS Italia Fleet Management S.p.A. (di seguito BMCS Fleet), il 90% del capitale sociale di Babcock Mission Critical Services Ghana Limited (di seguito, BMCS Gana) e il 100% del Babcock MCS Congo S.A. (di seguito, BMCS Congo). Nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, relativo al periodo 1° aprile 2017-31 marzo 2018, BMCS Italia aveva realizzato un fatturato complessivo mondiale, direttamente e tramite le proprie controllate, pari a 185.647.567 euro² e BMCS International aveva realizzato un fatturato complessivo mondiale, direttamente e tramite le proprie controllate, pari a 506.120.567 euro³.

II. LA PRECEDENTE DECISIONE DELL'AUTORITÀ

2. Con il Provvedimento n. 27563 del 13 febbraio 2019 l'Autorità ha accertato che: *i*) le società Airgreen S.r.l., Elifriulia S.r.l., Eliossola S.r.l., Elitellina S.r.l., Heliwest S.r.l., Star Work Sky S.a.s. avevano posto in essere, in violazione dell'articolo 101 TFUE, un'intesa unica, continuata e complessa avente ad oggetto il condizionamento del mercato dei servizi di antincendio boschivo con elicottero (AIB); *ii*) le società Airgreen S.r.l., Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A. in solido con la controllante Babcock Mission Critical Services International S.A., Elifriulia S.r.l., Eliossola S.r.l., Elitellina S.r.l., Heliwest S.r.l., Star Work Sky S.a.s., Air Corporate S.r.l. in solido con la controllante Airi S.r.l., nonché l'associazione di categoria Associazione Elicotteristica Italiana (AEI) avevano posto in essere, in violazione dell'articolo 101 del TFUE, un'intesa unica, continuata e complessa avente ad oggetto la fissazione *ex ante* nell'ambito dell'AEI del prezzario relativo ai servizi con elicottero

3. La sanzione irrogata in solido a BMCS Italia e BMCS International (di seguito anche le Società) con il Provvedimento era pari a 50.612.057 euro.

4. Ai fini della quantificazione della sanzione, erano stati adottati i criteri e le modalità di calcolo di cui alle Linee Guida. L'Autorità aveva proceduto a quantificare l'importo base della sanzione in 161.729.384 euro, definito in ragione di una percentuale del 10% del valore delle vendite realizzate nel mercato rilevante e della durata dell'infrazione e applicato successivamente una riduzione del 5% a titolo di circostanza attenuante. Poiché l'importo della sanzione così calcolato (pari a 153.642.915 euro) era superiore al limite massimo di cui dall'articolo 15 della legge n. 287/90, lo stesso è stato ricondotto a tale limite edittale del 10% del fatturato totale realizzato dall'impresa a livello mondiale nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida. Il fatturato totale realizzato dall'impresa a livello mondiale di BMCS International era stato quantificato – tenendo in considerazione il fatturato di tutte le imprese al tempo controllate dalla medesima società ivi inclusa BMCS Italia – in 506.120.567 euro, al netto delle vendite infragruppo.

III. LE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO

5. Con le sentenze n. 5058 del 2 luglio 2021 e n. 5918 del 18 agosto 2021 (di seguito anche le sentenze), il Consiglio di Stato ha demandato all'Autorità, nei limiti indicati in motivazione, di calcolare nuovamente la sanzione da irrogare in solido BMCS Italia e alla controllante BMCS International.

² Dati al netto delle partite infragruppo.

³ Dati al netto delle partite infragruppo.

6. Il Consiglio di Stato ha, in particolare, ritenuto che: *“il fatturato da prendere in considerazione, ferma la solidarietà e corresponsabilità tra le due Società [BMCS International e BMCS Italia] è solo quello di controllante e controllata e non anche di altre imprese del gruppo non operanti in Italia e/o impossibilitate a prevenire o far cessare l’illecito de quo, quindi solo con solidarietà strettamente verticale. Da ciò discende che solo in parte qua la misura di tale sanzione va rimodulata, [...]”*.

7. Nella parte motiva della sentenza n. 5918 del 18 agosto 2021, il Consiglio di Stato ha altresì osservato che: *“Non dura fatica il Collegio a tener conto della considerazione attorea, per cui l’Autorità, in pratica e con riguardo all’inizio dell’illecito antitrust nel 2001, avrebbe dovuto tener conto, ai fini della corresponsabilità solidale tra Società controllante ed impresa controllata, del momento in cui fu effettivo il predetto controllo totalitario [di BMCS International su BMCS Italia] in poi. Questo è vero, ma si tratta d’un dato che impinge non sulla legittimità, ma al più sulla misura della Sezione, che in sede di riesame e in parte qua va rimodulata dall’Autorità con attenzione a questo dato temporale”*.

IV. L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

8. A seguito delle sentenze del Consiglio di Stato n. 5058 del 2 luglio 2021 e n. 5918 del 18 agosto 2021, l’Autorità ha avviato, il 21 settembre 2021, un procedimento per la rideterminazione della sanzione a suo tempo irrogata in solido BMCS Italia e alla sua controllante BMCS International con il provvedimento n. 27563 del 13 febbraio 2019.

9. Nel corso del procedimento, BMCS Italia e BMCS International (di seguito anche le Società) hanno avuto modo di esercitare il proprio diritto di difesa. Le Società hanno trasmesso una memoria il 15 novembre 2021, sono state sentite in audizione il 16 novembre 2021 e hanno sviluppato ulteriori considerazioni difensive nella comunicazione del 26 novembre 2021, con cui le Società hanno altresì trasmesso dei dati di fatturato propedeutici alla rideterminazione della sanzione.

10. Il 15 dicembre 2021 è stato comunicato a BMCS Italia e BMCS International il termine di chiusura della fase istruttoria, fissato al 31 gennaio 2022.

11. Il 28 gennaio 2022 BMCS Italia e BMCS International hanno trasmesso una memoria finale.

V. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE

12. BMCS Italia e BMCS International (di seguito anche le Società) argomentano che il Consiglio di Stato, nelle sentenze in esame, avrebbe accolto gli appelli delle Società identificando, senza margini interpretativi, i correttivi da applicare ai fini del calcolo del fatturato rilevante per determinare il limite edittale del 10%.

13. Le Società ritengono in particolare che, per ottemperare alle richiamate sentenze, con riguardo al massimo edittale, non si dovrebbe considerare il fatturato delle imprese controllate da BMCS International e BMCS Italia che non operavano in Italia e non potevano prevenire e/o far cessare l’illecito⁴ e dovrebbe, quindi, essere considerato solo il fatturato delle imprese BMCS International, BMCS Italia e BMCS Fleet (società controllata da BMCS Italia che operava in Italia).

⁴ Si tratta di: a) Babcock Mission Critical Services España S.A.U., Babcock Mission Critical Services Galicia S.L., Babcock Mission Critical Services Portugal L.D.A., Babcock Mission Critical Services France S.A., Cognac Formation Aero France

14. Ad avviso delle Società, inoltre, il fatturato di BMCS International, BMCS Italia e BMCS Fleet dovrebbe essere considerato al netto sia delle vendite infragruppo tra BMCS International, BMCS Italia e BMCS Fleet, sia delle vendite infragruppo effettuate dalle suddette tre società in favore delle altre società del gruppo di appartenenza, in conformità con i principi generali del calcolo del fatturato in ambito *antitrust*. Le Società, pur ammettendo che la sottrazione delle sole vendite infragruppo tra BMCS International, BMCS Italia e BMCS Fleet potrebbe essere, in linea di principio, il frutto della situazione specifica del caso di specie (tale per cui le sentenze del Consiglio di Stato n. 5058/2021 e n. 5918 del 18 agosto 2021 avrebbero rideterminato una modifica del perimetro delle società controllate da BMCS International da considerarsi ai fini del calcolo del massimo edittale), ritengono tuttavia che dovrebbero, in ogni caso, essere sottratte dal calcolo del massimo edittale le vendite di BMCS Italia nei confronti di BMCS Congo e BMCS Ghana, in quanto società operanti all'estero e il cui fatturato dovrebbe quindi essere escluso in esecuzione delle Sentenze. Con riguardo a tale ultimo aspetto, le Società hanno altresì osservato che, avendo BMCS Congo e BMCS Ghana cessato di operare a seguito dell'adozione del Provvedimento, tale correttivo consentirebbe di tenere in adeguata considerazione l'effettiva capacità contributiva di BMCS Italia aggiornata alla situazione odierna, escludendo le vendite realizzate, nel passato, in favore di società del gruppo oggi non più operanti sul mercato e la cui cessazione dell'attività avrebbe mutato/deteriorato la posizione finanziaria di BMCS Italia.

15. In merito a quanto rilevato dal Consiglio di Stato circa il fatto che *“l'Autorità [...] avrebbe dovuto tener conto, ai fini della corresponsabilità solidale [...] del momento in cui fu effettivo il predetto controllo totalitario in poi”*, le Società hanno sostenuto che la questione è complessa e che nel Provvedimento si imputano a BMCS Italia, in solido con Babcock International, condotte di imprese poste in essere mentre erano sotto il controllo di altri operatori e il cui controllo è stato acquisito da BMCS Italia solo successivamente, a seguito di una serie di operazioni di acquisizione. BMCS Italia e BMCS International hanno, ad ogni modo, precisato che la censura del Consiglio di Stato non risulta incidere sul nuovo massimo edittale della sanzione - ottenuto eliminando dal computo del fatturato le imprese controllate da BMCS International e BMCS Italia che operavano all'estero - anche considerate la durata e la gravità dell'infrazione di cui al Provvedimento e la circostanza che la struttura del gruppo riconducibile a BMCS International era sostanzialmente quella attuale già nel 2014.

16. Inoltre, BMCS International e BMCS Italia argomentano come, in considerazione delle conclusioni raggiunte dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 6214 del 6 settembre 2021 in relazione alla qualificazione dei servizi di trasporto personale e trasporto passeggeri e alle condotte della società Air Corporate S.r.l./Airi S.r.l.⁵, anch'esse destinatarie del Provvedimento sanzionatorio del 2019, l'Autorità potrebbe anche valutare l'opportunità, nel caso di specie, di rideterminare in autotutela la sanzione, partendo da un importo base che sia calcolato senza considerare il fatturato

(FOMEDEC), società tutte al tempo partecipate da Babcock International; b) BMCS Congo e BMCS Ghana, società al tempo partecipate da BMCS Italia ma anche loro, in ogni caso, non operanti in Italia.

⁵ Con la sentenza 6214/2021 il Consiglio di Stato ha respinto l'appello dell'Autorità e confermato la sentenza del Tar Lazio favorevole a Air Corporate S.r.l. e alla sua controllante AIRI S.r.l., annullando quindi il Provvedimento limitatamente alla posizione di tali società. Nella sentenza il Giudice ha tra l'altro osservato che *“Non sfugge al Collegio quel che dice l'Autorità, ossia che la fissazione e l'uso del listino misero in opera un'intesa anti-competitiva complessa, unica e continuata, da cui, però, l'appellata non ritrasse alcun vantaggio illecito, foss'anche in astratto, non per sua scelta ma proprio a causa della materiale differenza tra i servizi coinvolti direttamente nel prezzario rispetto a quelli offerti da essa”*.

realizzato in Italia da BMCS Italia nei servizi di trasporto passeggeri di tipo HEMS (elisoccorso) e Oil & Gas.

17. Le Società, infine, sostengono che, in ossequio al principio di proporzionalità che trova espresso riconoscimento nell'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali, l'Autorità, in forza dei propri poteri di autotutela, potrebbe anche applicare una sanzione più proporzionata, sulla base del punto 34 delle proprie Linee Guida sulla quantificazione delle sanzioni e che tale riduzione sarebbe giustificata anche avuto riguardo alla circostanza che, includendo i servizi HEMS (elisoccorso) e Oil & Gas, la sanzione, pur rideterminata, raggiungerebbe comunque nuovamente il massimo edittale.

VI. VALUTAZIONI

18. Con le richiamate sentenze n. 5058 del 2 luglio 2021 e n. 5918 del 18 agosto 2021, il Giudice amministrativo ha ritenuto che *“il fatturato da prendere in considerazione, ferma la solidarietà e la corresponsabilità tra le due Società, è solo quello di controllante e controllata e non anche di altre imprese del gruppo non operanti in Italia e/o impossibilitate a prevenire o far cessare l'illecito de quo, quindi solo con solidarietà strettamente verticale”*.

19. In ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato e in accoglimento delle osservazioni della Società, si ritiene pertanto di procedere a rideterminare la sanzione prendendo in considerazione, ai fini del calcolo del massimo edittale, solo il fatturato realizzato dalla controllante BMSC International, dalla controllata BMSC Italia e da BMCS Fleet, escludendo quindi dal calcolo il fatturato realizzato dalle società controllate da BMSC Italia e BMSC International che non operavano in Italia. Il fatturato da prendere in considerazione ai fini del massimo edittale risulta quindi individuabile nella somma dei fatturati realizzati da BMCS Italia, da Babcock International e da BMCS Fleet nell'ultimo esercizio chiuso prima della notifica della diffida di cui al Provvedimento (ovvero chiuso il 31 marzo 2018, nel caso di specie), al netto delle vendite infragruppo solo tra tali società.

20. In merito a quanto osservato dalle Società circa la necessità di sottrarre anche le vendite infragruppo realizzate (nel 2018) da BMC Italia in favore BMCS Congo e BMCS Ghana, si rileva che la base di calcolo del massimo edittale di cui all'articolo 15, comma 1bis, della legge n. 287/90, è rappresentata, in conformità con la giurisprudenza nazionale e comunitaria, dal fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'impresa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida. Il riferimento all'ultimo esercizio chiuso anteriormente al momento della diffida, ai fini dell'individuazione dell'importo del fatturato totale mondiale, non è messo in discussione dalle richiamate sentenze. Il riferimento all'ultimo esercizio chiuso anteriormente al momento della diffida è, inoltre, proporzionato e ragionevole in quanto tiene conto della capacità contributiva dell'impresa al momento dell'irrogazione della sanzione. Analogamente, si rileva che le sentenze del Consiglio di Stato non hanno contestato la modalità di calcolo delle vendite “infragruppo” adottata dall'Autorità, in conformità alla prassi nazionale e comunitaria, la cui sottrazione dall'importo del fatturato totale mondiale utilizzato come base di calcolo del massimo edittale ha semplicemente la funzione - nei casi in cui l'impresa non disponga di un dato di fatturato consolidato - di evitare la duplicazione delle medesime voci di fatturato nel computo del fatturato totale. Ne deriva che, ai fini del calcolo del massimo edittale, possono essere sottratte dal fatturato totale mondiale solo le vendite tra le società del gruppo delle quali è in concreto considerato il

fatturato ai fini del calcolo medesimo, nel caso di specie rappresentate, in ottemperanza alle richiamate sentenze, da BMSC International, BMSC Italia e BMCS Fleet.

21. Con riguardo a quanto rilevato dal Consiglio di Stato circa il fatto che *“l’Autorità [...] avrebbe dovuto tener conto, ai fini della corresponsabilità solidale [...] del momento in cui fu effettivo il predetto controllo totalitario in poi”*, si osserva che l’ottemperanza alla sentenza del Giudice amministrativo, avuto riguardo al dato temporale di acquisizione del controllo di BMCS Italia da parte di Babcock International, che le Parti riconducono al 2014, non è idonea a comportare una rimodulazione della sanzione anche considerato che nel periodo di riferimento BMCS International operava in Italia nel mercato di riferimento solo attraverso BMCS Italia e che nel calcolo della sanzione il rapporto di controllo ha assunto rilievo solo ai fini della quantificazione del massimo edittale. Si tratta, come noto, di un limite massimo che non è influenzato dalla durata o gravità della condotta delle imprese. Le stesse Parti rilevano, pur con diversa argomentazione, che la censura del Consiglio di Stato non risulta incidere sul nuovo massimo edittale della sanzione - ottenuto eliminando dal computo del fatturato le imprese controllate da BMCS International e BMCS Italia che operavano all’estero - anche considerate la durata e la gravità dell’infrazione di cui al Provvedimento e la circostanza che la struttura del gruppo riconducibile a BMCS International era sostanzialmente quella attuale già nel 2014.

22. In merito alla richiesta che l’Autorità riveda in autotutela l’importo della sanzione finale come sopra rideterminata applicando l’art. 34 delle Linee Guida e in ossequio al principio di proporzionalità, anche alla luce delle valutazioni espresse dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 6214/21, si osserva che il richiamo a tale ultima sentenza, afferente un diverso contenzioso tra l’Autorità e le società Air Corporate S.r.l./Airi S.r.l., risulta non conferente, atteso che il presente procedimento ha ad oggetto la rideterminazione della sanzione da applicarsi in solido a BMCS International e BMCS, in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 5058 del 2 luglio 2021 e n. 5918 del 18 agosto 2021 e in applicazione dei criteri ivi individuati dal Giudice. La richiesta all’Autorità di procedere a una revisione della sanzione in autotutela non è, infine, meritevole di accoglimento, anche considerato che l’irrogazione di una sanzione ricondotta, come nel caso di specie, al massimo edittale (sul cui perimetro di calcolo hanno peraltro inciso le sentenze n. 5058 del 2 luglio 2021 e n. 5918 del 18 agosto 2021) ha una finalità di garanzia e di favore per le imprese, nel pieno rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni amministrative.

23. Si ritiene pertanto, anche considerate le informazioni trasmesse dalle Società il 26 novembre u.s., che la sanzione vada rideterminata nei termini che seguono.

24. La modifica del perimetro delle società soggette al controllo di BMCS International ai fini del calcolo del massimo edittale – con esclusione delle società che operavano all’estero – comporta l’individuazione di un fatturato totale mondiale pari alla somma dei soli fatturati di BMCS International, BMCS Italia e BMCS Fleet realizzati nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, quantificato in 180.494.104 euro, al netto delle vendite tra le medesime società. Il nuovo massimo edittale è quindi pari a 18.049.410 euro.

25. Poiché l’importo della sanzione di cui al Provvedimento (pari a 153.642.915 euro) è rimasto invariato e risulta superiore anche rispetto al nuovo massimo edittale, l’importo finale della sanzione ricondotto entro il predetto massimo edittale, così come rideterminato, risulta pari a 18.049.410 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alle citate sentenze del Consiglio di Stato, a rideterminare la sanzione da irrogare in solido a Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A. e Babcock Mission Critical Services International S.A. per la violazione accertata nella misura di 18.049.410 euro (diciottomilioniquarantanovemilaquattrocentodieci euro);

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare in solido a Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A. e Babcock Mission Critical Services International S.A. per il comportamento alle stesse ascritto nel provvedimento dell'Autorità n. 27563 del 13 febbraio 2019, è rideterminata nella misura di 18.049.410 € (diciottomilioniquarantanovemilaquattrocentodieci euro).

La sanzione amministrativa pecuniaria deve essere pagata entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente Provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.a., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Il pagamento può essere effettuato, per gli operatori aventi sede legale all'estero, tramite bonifico (in euro), a favore del Bilancio dello Stato, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente Provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del Provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del Provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

1848 - PROBLEMATICHE CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE NEL MERCATO DELL'EDITORIA SCOLASTICA

Provvedimento n. 30034

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° marzo 2022;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTI il Regolamento n. 330/2010 della Commissione del 20 aprile 2010 e gli Orientamenti sulle restrizioni verticali;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in particolare, l'articolo 14-ter;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 1° dicembre 2020, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società De Agostini Scuola S.p.A., Mondadori Education S.p.A., Rizzoli Education S.p.A., Pearson Italia S.p.A. e Zanichelli Editore S.p.A. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 del TFUE, concernenti le cosiddette "clausole di gradimento" presenti nei contratti tra editori e promotori, le quali prevedono che la facoltà del promotore di contrattualizzare un nuovo editore sia subordinata alla discrezionale autorizzazione dell'editore che già rappresenta;

VISTA la propria delibera del 16 febbraio 2021, con la quale il procedimento è stato esteso soggettivamente, nei confronti dell'Associazione Italiana Editori (AIE) e dell'Associazione Nazionale Agenti Rappresentanti Promotori Editoriali (ANARPE), nonché, oggettivamente, agli accordi collettivi sottoscritti dalle stesse in data 28 ottobre 1988 e in data 27 novembre 2017, i quali prevedono, tra l'altro, che *"salvo patto contrario ... il promotore editoriale scolastico [non] può assumere l'incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più preponenti che siano in concorrenza tra di loro"*;

VISTA la *"Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287"*;

VISTE le comunicazioni del 30 marzo 2021, del 6 aprile 2021 e del 26 maggio 2021, con le quali rispettivamente AIE, ANARPE e le società De Agostini Scuola S.p.A., Mondadori Education S.p.A., Rizzoli Education S.p.A., Pearson Italia S.p.A. e Zanichelli Editore S.p.A. hanno presentato impegni, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate specificamente nell'apposito *"Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90"*, volti a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

VISTA la propria delibera del 22 giugno 2021, con la quale è stato disposto il rigetto degli impegni presentati da Zanichelli Editore S.p.A. (di seguito Zanichelli) in data 26 maggio 2021;

VISTA la propria delibera del 16 novembre 2021 con la quale sono stati resi obbligatori, per le associazioni AIE, ANARPE e le società De Agostini Scuola S.p.A., Mondadori Education S.p.A., Rizzoli Education S.p.A. e Pearson Italia S.p.A., gli impegni presentati, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge 287/90, rispettivamente in data 30 marzo 2021, 6 aprile 2021 e 26 maggio 2021, e nei confronti delle stesse, è stato chiuso il procedimento senza accertamento dell'infrazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;

VISTA l'istanza di Zanichelli di riammissione in termini per la presentazione di impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90 pervenuta in data 18 febbraio 2022;

VISTA la comunicazione del 18 febbraio 2022 con la quale Zanichelli ha presentato nuovi impegni, secondo le modalità indicate specificamente nell'apposito "*Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90*", volti a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. Gli impegni di Zanichelli, che si allegano, sono così articolati:

- Zanichelli rinuncia a dare esecuzione, fino al 31 maggio 2026, alle clausole di gradimento e di non concorrenza presenti nei contratti in essere e di prossima sottoscrizione tra i singoli promotori indipendenti¹ e ciascuna delle proprie Divisioni Editoriali (Zanichelli, Loescher e Atlas) in relazione ad altri e/o nuovi mandati che abbiano ad oggetto la promozione delle opere adozionali destinate alla scuola secondaria, eventualmente conferiti al promotore da parte di case editrici concorrenti;
- in conseguenza di tale rinuncia il promotore, fino alla data sopra indicata, non sarà tenuto ad informare la rispettiva Divisione né a richiedere il consenso qualora intenda acquisire nuovi mandati per la promozione di testi scolastici adozionali destinati alla scuola secondaria ed avrà diritto di assumere liberamente per tale attività altri mandati di agenzia o simili incarichi che comportino la promozione di testi adozionali della scuola secondaria di altre case editrici;
- fermo restando quanto sopra, l'obbligo di informativa permarrà a carico del promotore affinché Zanichelli possa adempiere correttamente alle disposizioni in materia di versamenti contributivi rispetto all'ente di riferimento. Tale informazione sarà resa dal promotore soltanto successivamente all'eventuale assunzione di altro mandato (ovvero in caso di risoluzione di un precedente mandato) e non dovrà contenere alcun riferimento al nominativo dell'editore concorrente;
- Zanichelli ha già provveduto ad inviare a tutti i promotori indipendenti delle proprie Divisioni, alla fine di gennaio 2022, una rinuncia unilaterale a valere dalla data di ricezione della stessa e fino al 31 maggio 2026, alle clausole di gradimento e di informativa preventiva ancora esistenti nei rapporti con i detti promotori.

CONSIDERATO che, tenuto conto della particolare complessità della fattispecie, gli impegni di Zanichelli appaiono non manifestamente infondati e tali da essere suscettibili di pubblicazione, impregiudicata ogni valutazione dell'Autorità sulla loro idoneità a risolvere le problematiche concorrenziali sollevate in sede di avvio e di estensione del procedimento;

¹ Sono escluse dal perimetro degli impegni le agenzie della rete di promozione della Divisione Zanichelli direttamente controllate dall'editore e quelle, pur costituite da società formalmente autonome, per le quali Zanichelli mette a disposizione la sede operativa presso filiali della stessa Zanichelli, nonché alcuni servizi (tra cui quelli informatici e di spedizione) e le utenze.

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei sopra citati impegni presentati da Zanichelli Editore S.p.A., affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni;

DELIBERA

a) di pubblicare in data 3 marzo 2022 sul sito internet dell'Autorità i sopra citati impegni allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, presentati da Zanichelli Editore S.p.A., ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90;

b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati da Zanichelli Editore S.p.A. dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre il 2 aprile 2022, alla Direzione Generale per la Concorrenza – Direzione Comunicazioni dell'Autorità Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, Tel. +39(0)6/858211, PEC <protocollo.agcm@pec.agem.it>;

c) che eventuali rappresentazioni, da parte di Zanichelli Editore S.p.A., delle proprie posizioni in relazione alle osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l'eventuale introduzione di modifiche accessorie agli stessi, dovranno pervenire per iscritto all'Autorità entro e non oltre il 2 maggio 2022.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

A545 - CONSORZIO POLIECO/CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI

Provvedimento n. 30035

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 febbraio 2022;

SENTITO il Relatore Prof. Michele Ainis;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE");

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l'articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTA la propria delibera del 31 agosto 2021, con la quale è stata avviata, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, un'istruttoria nei confronti del Consorzio POLIECO per accertare l'esistenza di possibili violazioni dell'articolo 102 TFUE, consistenti - in un quadro di incertezza normativa e di accesa conflittualità tra le Parti in ordine alla competenza di POLIECO di richiedere i contributi ambientali per gli anni pregressi - nell'adozione di condotte di portata discriminatoria, proprio con riguardo a tali richieste, volte a ostacolare l'operatività del sistema autonomo nuovo entrante, pregiudicando la sua capacità di acquisire o trattenere clienti;

VISTO altresì che le questioni giuridiche sull'eventuale diritto di POLIECO di riscuotere i contributi pregressi non sono oggetto della presente istruttoria;

VISTA la "Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287", adottata nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTE la comunicazione del 20 gennaio 2022, con cui POLIECO ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990, secondo le modalità indicate nell'apposito "Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990". Gli impegni presentati comprendono le seguenti misure:

i) un impegno a eliminare ogni discriminazione nelle richieste di contributi pregressi da parte del consorzio POLIECO e, in particolare, l'eliminazione di condizioni di maggior favore nei riguardi di imprese produttrici di beni in polietilene iscritte (o che intendano iscriversi a POLIECO); l'impegno include anche la cessazione degli accordi con le associazioni di imprese, attualmente vigenti, che dispongono parimenti condizioni di maggior favore per quanto riguarda i contributi pregressi richiesti a imprese che si iscrivano al consorzio POLIECO, nonché l'impegno a non concludere nuovi accordi di analogo contenuto nel futuro; POLIECO, nei confronti di tutte le imprese che non siano in regola con i contributi ambientali, si impegna inoltre a richiedere i contributi per tre annualità pregresse, senza interessi e sanzioni, da versare entro 72 mesi decorrenti da luglio 2022 (con possibilità di una riduzione dell'importo totale nella misura del 10% laddove le somme siano saldate entro il 31 dicembre 2022);

ii) un impegno ad applicare le medesime condizioni di cui al punto *i)* anche alle imprese cui POLIECO abbia richiesto giudizialmente il versamento dei contributi pregressi (con azioni giudiziarie intentate fino al 31 agosto 2021) e che aderiscano alla transazione proposta entro il 31 dicembre 2022. In tal caso la causa, attualmente pendente, verrebbe estinta con compensazione delle spese di giudizio;

iii) un impegno a far confluire in una gestione separata tutti i proventi che raccoglierebbe dall'attività di recupero dei contributi ambientali riferiti alle annualità pregresse (in applicazione degli impegni *i*) e *ii*). Il fondo separato servirebbe a finanziare la gestione di emergenze di carattere ambientale o il recupero di beni in polietilene immessi sul mercato negli anni passati e avrà durata fino al suo esaurimento. Esso sarebbe sottoposto altresì alla speciale vigilanza di quattro Ministeri (MiTE, MISE, Mipaaf e Ministero della Salute), i cui rappresentanti dovrebbero redigere un *report* trimestrale sull'attività svolta nella gestione;

CONSIDERATO che gli impegni presentati appaiono, nel loro complesso, non manifestamente infondati e tali da essere suscettibili di pubblicazione, impregiudicata ogni valutazione dell'Autorità sulla loro idoneità a risolvere le problematiche concorrenziali sollevate in sede di avvio del procedimento;

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione degli impegni presentati da POLIECO affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni;

DELIBERA

a) di pubblicare il 7 marzo 2022 sul sito *Internet* dell'Autorità i sopra citati impegni presentati da POLIECO ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge n. 287/1990, allegati al presente provvedimento e di cui costituiscono parte integrante;

b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati da POLIECO dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre il 6 aprile 2022, alla Direzione Generale per la Concorrenza – Direzione Energia e Industria di Base dell'Autorità (Piazza G. Verdi 6/A, 00198 Roma, tel. +39(0)6/85821.832, fax. +39(0)6/85821.375);

c) che eventuali rappresentazioni da parte di POLIECO della propria posizione in relazione alle osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l'eventuale introduzione di modifiche accessorie agli stessi, dovranno pervenire per iscritto all'Autorità entro e non oltre il 6 maggio 2022.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12426 - HERNO-NUO/NEWCO

Provvedimento n. 30008

L' AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 febbraio 2022;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società Herno e NUO S.p.A. del 25 gennaio 2022;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Herno S.p.A. (di seguito, Herno) è una società che controlla l'omonimo gruppo, attivo a livello globale nella produzione e commercializzazione di abbigliamento di lusso, nonché di filati e tessuti in genere. Il gruppo Herno è attivo, altresì, nella distribuzione dei propri capi di abbigliamento. Il capitale sociale di Herno è detenuto, per una quota dell'80,8%, dalla Cantiere Maggiore S.r.l., che esercita il controllo esclusivo.

Nel corso del 2020, il gruppo Herno ha conseguito un fatturato complessivo di circa 94,4 milioni di euro, di cui circa 30,6 milioni di euro e circa 29,3 milioni di euro per vendite realizzate, rispettivamente, nell'Unione europea e in Italia.

2. NUO S.p.A. (di seguito NUO) è una società che svolge attività di assunzione e gestione di partecipazioni e di interessenze di qualsiasi tipo e forma, sia indirettamente che direttamente, in altre società, imprese e/o enti di diritto italiano e di diritto straniero, nonché la prestazione di servizi di consulenza a favore delle società e/o enti ai quali partecipa e a favore di soggetti terzi.

Il capitale sociale di NUO è detenuto per il 49,75% dalla NUO Capital SA, per il 49,75% dalla Exor N.V., le quali esercitano il controllo congiunto, e per il restante 0,5% da una persona fisica (*omissis*).

Nel corso del 2020, il gruppo NUO ha realizzato un fatturato complessivo di circa 119,5 miliardi di euro, di cui circa 19,8 miliardi di euro e circa 8,5 miliardi di euro per vendite realizzate, rispettivamente, nell'Unione europea e in Italia.

3. TARGET è una società di nuova costituzione alla quale saranno conferite le attività di produzione e commercializzazione di abbigliamento sportivo (per alpinismo e *outdoor*) ad oggi detenute dalla Tasci S.r.l., società a sua volta soggetta al controllo esclusivo di una persona fisica (*omissis*). In particolare, le vendite sono rivolte a grossisti, associazioni di soccorso alpino, operatori professionali e al dettaglio attraverso negozi gestiti direttamente con l'insegna "Alpistation".

TARGET sarà attiva, in via principale, nella produzione e commercializzazione di abbigliamento ed accessori per il tempo libero e/o per tutti gli sport con il marchio “Montura”, nonché nella cessione di diritti di utilizzo dei propri marchi e delle proprie tecnologie anche per applicazione a prodotti diversi dall’abbigliamento. La società svolgerà, inoltre, attività di consulenza tecnica in materia di ideazione e progettazione di nuovi capi di abbigliamento sportivo, attività di ricerca e sviluppo aventi ad oggetto tessuti e materiali per abbigliamento sportivo, la realizzazione di cartamodelli, la definizione di stampe e ricami e *transfer* per collezioni per conto terzi.

Nel corso del 2020, Tasci S.r.l. ha realizzato un fatturato di circa 43,7 milioni di euro, di cui [1-10]* milioni di euro e [30-100] milioni di euro per vendite realizzate rispettivamente nell’Unione europea e in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

4. La comunicazione in esame ha per oggetto l’acquisizione del controllo congiunto della TARGET, una società di nuova costituzione, alla quale saranno conferite tutte le attività, passività e rapporti contrattuali della Tasci S.r.l., eccetto alcuni cespiti patrimoniali minori e partecipazioni in società operanti in settori diversi da quello dove opererà la TARGET.

5. L’operazione prevede un patto di non concorrenza in base al quale Tasci S.r.l. e il suo amministratore e socio unico (*omissis*) per un periodo di tre anni, a partire dalla data di esecuzione dell’operazione, non svolgeranno direttamente e indirettamente qualsivoglia attività relativa alla produzione e al commercio di articoli di abbigliamento di qualunque categoria, ivi compresa l’assunzione o la detenzione di partecipazione in altre imprese operanti nei settori di attività sopra indicati.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

6. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo congiunto di un’impresa di nuova costituzione, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera c), della legge 287/90.

Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 511 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

7. Il patto di non concorrenza costituisce una restrizione accessoria all’operazione, in quanto appare strettamente funzionale alla salvaguardia del valore dell’azienda acquisita, a condizione che tale patto abbia una durata non eccedente il periodo di tre anni decorrenti dalla data di perfezionamento della presente operazione e nella misura in cui sia limitato ai prodotti in relazione ai quali l’impresa comune è chiamata ad operare¹.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

¹ Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, 2005/C 56/03, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 5/3/2005, C 56/24.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati del prodotto e geografico interessati

8. Secondo quanto comunicato, sotto il profilo merceologico la TARGET sarà attiva nei seguenti mercati:

- produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento sportivo;
- produzione e commercializzazione di calzature sportive;
- produzione e commercializzazione di zaini e borse sportive e *casual*;
- distribuzione al dettaglio di abbigliamento e articoli sportivi;
- distribuzione al dettaglio di attrezzature sportive.

9. Sotto il profilo geografico tali mercati possono considerarsi *prima facie* di dimensione europea.

10. Tuttavia, una definizione più puntuale dei mercati rilevanti può essere lasciata aperta poiché Herno e NUO sono attive in mercati merceologici diversi da quelli dove è presente TARGET.

Effetti dell'operazione

11. Secondo quanto comunicato, la TARGET detiene nei mercati sopra individuati quote inferiori al 10%.

12. Ad esito dell'operazione comunicata non si determineranno sovrapposizioni di quote di mercato, in quanto le imprese madri non operano nei mercati dove è presente la società TARGET. Pertanto, tale operazione non risulta idonea ad alterare le condizioni concorrenziali dei mercati rilevanti.

13. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nei mercati rilevanti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame, consistente nell'acquisizione del controllo congiunto di TARGET da parte di Herno e di NUO, non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza intercorso tra le parti è accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre il tempo e l'oggetto ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

IP353 - OPTIMA-OFFERTE COMMERCIALI

Provvedimento n. 30026

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 febbraio 2022;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del Consumo" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO in particolare l'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e, nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni, n. 25411;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento n. 29772 del 13 luglio 2021, con il quale è stato deliberato di chiudere il procedimento PS11854 senza accertare l'infrazione, rendendo obbligatori gli impegni proposti dalla società Optima Italia S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

1. Optima Italia S.p.A. (di seguito anche "Optima", oppure la "Società", oppure il "Professionista") è una società che opera nella vendita di servizi di energia elettrica e gas naturale, e offre altresì servizi di connessione a *Internet* e di comunicazione mobile.

II. IL PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO IMPEGNI

2. In data 8 ottobre 2020, l'Autorità ha avviato il procedimento PS11854 per presunta violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, allo scopo di accertare l'esistenza di condotte:
i) di carattere ingannevole e omissivo, consistenti nella incompletezza od opacità delle informazioni, nell'ambito della documentazione contrattuale e pubblicitaria, riguardanti le condizioni economiche delle offerte proposte e le caratteristiche delle promozioni, con specifico riferimento all'omessa indicazione del termine entro il quale, in caso di recesso, il cliente perde i benefici erogati,

sottoforma di *bonus/sconti*, *ii*) di carattere aggressivo, consistenti nello storno degli sconti applicati nei primi 12 mesi di fornitura (durata della promozione), ove il consumatore receda prima di 24 mesi (durata dell'offerta), in quanto equivalenti all'addebito di una penale per recesso, tale da condizionare indebitamente gli stessi a mantenere in essere il rapporto di fornitura con la Società.

3. Con il provvedimento n. 29772 del 13 luglio 2021¹ (di seguito anche il "Provvedimento"), l'Autorità ha reso obbligatori gli impegni presentati dal professionista, che prevedevano misure volte a sanare le carenze informative contestate in sede di avvio.

4. In particolare, tali misure sono specificate nei seguenti impegni:

Impegno 1

Con riferimento alle Condizioni Generali di Fornitura ("CGF"), Optima si è impegnata a modificarle in relazione a tutte le offerte presenti e future destinate a clienti domestici e microimprese, al fine di informare con maggiore puntualità il consumatore degli altri costi dovuti in ragione del contratto e non indicati nelle CTE, poiché ribaltati da Optima su altri operatori (distributore, gestore servizi postali, ecc.). Inoltre il professionista si è impegnato a inserire una sezione informativa riguardante tali costi sul sito aziendale, dandone idonea comunicazione al Cliente tramite apposita nota nel frontespizio della prima bolletta utile, nonché a eliminare gli altri costi amministrativi mai applicati da Optima.

Impegno 2

In relazione al vincolo di durata, Optima si è impegnata a modificare la modulistica contrattuale, con particolare riferimento alla clausola relativa al vincolo di 12/24 mesi e alla relativa informativa sulle conseguenze in caso di recesso anticipato. In particolare, il professionista si è impegnato a mantenere pubblicati, in una specifica sezione del sito, i regolamenti sulle promozioni vigenti, nonché ad allegarli alla modulistica di adesione in fase di stipula del contratto.

Impegno 3

Con riferimento alle comunicazioni commerciali, Optima si è impegnata ad aggiornarle dando maggior risalto alle condizioni limitative delle offerte, con specifica attenzione a quelle relative al vincolo di durata contrattuale e alle conseguenze in caso di recesso anticipato. In particolare, nel caso delle offerte a consumo, il professionista si è impegnato a presentare ogni componente di costo del prezzo relativo alla *commodity* con la stessa evidenza grafica, ivi incluso il contributo di commercializzazione e qualsivoglia altro contributo applicato discrezionalmente dalla Società.

Impegno 4

Per quanto concerne le condizioni di recesso, Optima si è impegnata al recupero degli sconti in caso di recesso anticipato nel seguente modo: qualora la cessazione si verifichi entro i 12 mesi dall'attivazione, Optima recupererà soltanto gli sconti maturati fino a quel momento; mentre qualora la cessazione avvenga dal 13° mese in poi, Optima recupererà solo gli eventuali sconti maturati durante la seconda annualità.

¹ Pubblicato sul bollettino dell'Autorità n.32 del 9 agosto 2021.

Impegno 5

Con riferimento all'impegno restitutorio, Optima si è impegnata a garantire il ristoro economico dei clienti che, attivati a partire dal 1° gennaio 2018, possano essersi trovati a restituire sconti maturati in virtù di promozioni relative ai primi 12 mesi di fornitura in conseguenza di recesso dal contratto comunicato tra il 13° ed il 24° mese di fornitura pur avendo un vincolo contrattuale di 24 mesi.

Per quanto concerne poi specificamente la modifica delle comunicazioni commerciali sui diversi canali (di cui all'Impegno 3), il professionista si è impegnato ad adeguare il sito aziendale e/o il materiale promozionale e pubblicitario entro 30 o 60 giorni dall'accettazione degli impegni da parte dell'Autorità, secondo i diversi tempi tecnici di lavorazione e sulla base del modello proposto ad esempio.

III. GLI ULTERIORI ELEMENTI EMERSI

5. Successivamente alla chiusura del procedimento istruttorio, è pervenuta da parte del Professionista la relazione di ottemperanza agli impegni resi obbligatori nel Provvedimento² e sono state, inoltre, acquisite al fascicolo copie delle pagine *internet* contenenti gli annunci³ e i regolamenti⁴ delle offerte commercializzate.

6. Dalle informazioni acquisite e dalle denunce dei consumatori⁵ emergono diversi elementi che consentono di ritenere inidonee le modalità di attuazione degli impegni da parte del Professionista, sia per quanto concerne la rappresentazione dei costi per la fornitura di energia elettrica e gas nella documentazione contrattuale, sia nel materiale pubblicitario, con riferimento altresì alle condizioni di applicazione degli sconti e/o *bonus*.

7. Con riferimento all'impegno 1, relativo alla rappresentazione degli oneri aggiuntivi nelle condizioni generali di contratto (CGC), risulta che, sebbene Optima abbia eliminato i riferimenti ai costi amministrativi dagli artt. 6 e 7 delle CGC, il "*Listino dei prezzi delle prestazioni correlate al servizio erogato*"⁶ – reperibile tramite un collegamento in fondo alla pagina principale del sito aziendale – riporta, tra le altre voci di costo, l'esistenza di "*Contributi in quota fissa a copertura di oneri amministrativi*" pari a 25,51 euro, in assenza di alcuna ulteriore precisazione circa la tipologia di tali oneri o le prestazioni di servizi a cui gli stessi risultano associati.

8. In ordine all'impegno 2, relativo alle condizioni di applicabilità degli sconti e alla durata contrattuale, pur avendo Optima modificato l'art. 7.3 delle CGC relativo a "*Altri costi a carico del Cliente*", introducendo il comma 3 che prevede che "*IN CASO DI RECESSO DAL CONTRATTO PRIMA DEL DECORSO DEL TERMINE DI DURATA INDICATO NELL'OFFERTA ECONOMICA, OLTRE ALLA DECADENZA DA QUALSIVOGLIA BENEFICIO DI RATEIZZO, SARÀ*

² Relazione di ottemperanza pervenuta il 4 ottobre 2021 (prot. n. 75750), integrata in data 23 novembre 2021 (prot. n. 87917), in risposta alla richiesta di informazioni formulata dalla Direzione.

³ Cfr. acquisizione di documentazione del 20 gennaio 2022 dalla pagina del sito di Optima <https://preventivi.promozioneperte.net/optima-rfn/>.

⁴ Cfr. acquisizione di documentazione del 4 febbraio 2022 dalla pagina del sito di Optima <https://www.optimaitalia.com/privati.html>.

⁵ Cfr. segnalazioni del 17 gennaio 2022 (prot. 13042) e del 6 dicembre 2021 (prot. 90540), in cui i consumatori lamentano la mancanza di consapevolezza dei costi connessi alla fornitura di energia elettrica e gas da parte di Optima.

⁶ Cfr. documentazione contrattuale acquisita da sito di Optima <https://www.optimaitalia.com/privati.html>, cit..

ADDEBITATO AL CLIENTE IN FATTURA, SE PREVISTO DAL REGOLAMENTO DELLA RELATIVA PROMOZIONE, UN COSTO CORRISPONDENTE A EVENTUALI SCONTI APPLICATI FINO ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL SERVIZIO SE AVVENUTA PRIMA DEI 12 MESI DALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO; QUALORA LA CESSAZIONE DEL CONTRATTO INTERVENGA DAL 13° MESE IN POI, SARANNO RECUPERATI ESCLUSIVAMENTE GLI SCONTI MATURATI NELLA SECONDA ANNUALITÀ CONTRATTUALE" (enfasi nel testo del documento), alcuni dei regolamenti promozionali pubblicati sul sito aziendale⁷ mantengono la clausola, già oggetto di contestazione in sede di avvio, secondo la quale "*Optima Super Casa Smart è subordinata a vincolo contrattuale di 24 mesi, pertanto, in caso di risoluzione anticipata dal contratto, per qualsivoglia motivo, gli sconti applicati non saranno riconosciuti e verranno recuperati*".

9. Per quanto riguarda l'impegno 3, relativo alla modifica delle comunicazioni commerciali, Optima ha allegato alla relazione di ottemperanza (Allegato 7) il seguente esempio di pubblicità (Figura 1), nel quale, lungi dal rappresentare tutti gli oneri con pari evidenza grafica, lo sconto del 10% è riportato a caratteri cubitali nella parte centrale dell'immagine, mentre il costo della materia prima luce e del contributo di commercializzazione sono riportati in fondo e in caratteri meno evidenti, con il rinvio alla pagina del sito *optima.com*.

⁷ Si tratta, in particolare, dei regolamenti relativi alle promozioni associate alle offerte *Optima Super Casa* o *Optima Super Casa Smart*, denominati rispettivamente "*Regolamento Promozione Canone RAF*", "*Regolamento Promozione Fattura Elettronica*", "*Regolamento Promozione Start&GO New*", cfr. documentazione contrattuale acquisita dalla pagina del sito di Optima <https://www.optimaitalia.com/privati.html>, cit..

Figura 1 – Esempio di comunicazione pubblicitaria⁸

LUCE
+
GAS
+
INTERNET
+
MOBILE

**SCONTO
10%
MATERIA
PRIMA**

**SOLO CON
ADDEBITO
DIRETTO
SU CONTO
CORRENTE**

**ZERO
COSTI DI
ATTIVAZIONE
SU LUCE
E GAS**

OPTIMA SUPERCASA SMART

SCOPRI DI PIÙ

Super Casa Smart ha vincolo contrattuale di 12 mesi. In caso di recesso anticipato gli sconti non saranno riconosciuti e verranno recuperati. Il costo scontato della materia prima per Luce è di 0,1422€ per Kw/h, oltre 126 €/anno per il contributo di commercializzazione, per il Gas 0,74€ per Smc, oltre 138 €/anno per il contributo di commercializzazione. Per maggiori info ed eventuali aggiornamenti vai su optimaitalia.com

10. Inoltre, con riferimento ai messaggi pubblicitari veicolati a partire dal 1° luglio 2021, Optima ha prodotto copia di alcune immagini pubblicitarie nelle quali - come si evince dagli esempi riportati nelle Figure 2, 3 e 4 - il contributo di commercializzazione e il costo di attivazione per i servizi energetici non vengono riportati (Figura 2 e 4) oppure sono presenti soltanto in nota e con evidenza ben diversa dal costo della materia energia e dall'entità degli sconti pubblicizzati (Figura 1 e 3).

⁸ Cfr. Allegato 7 alla relazione di ottemperanza di Optima, cit..

Figura 2 – Esempio Comunicazione pubblicitaria⁹

OPTIMA

IL CONTROLLO DELLE TUE UTENZE IN UN'UNICA SOLUZIONE

OPTIMAPRIVATI

SUPER CASA SMART

MIGLIORA LA TUA CASA, MIGLIORA LA TUA VITA

LUCE GREEN

GAS

INTERNET ULTRAFAST

MOBILE 4G+

INTERNET ULTRAFAST 25,90 €/MESE

MOBILE 4G+ CON 50 GB E MINUTI ILLIMITATI 5,90 €/MESE

I prezzi di Internet e Mobile sono validi finché resti cliente Luce o Gas. Il servizio Internet Ultrafast può raggiungere fino a 1000 Mbps di velocità.

- ✓ SCONTO 100% CANONE RAI (attivando Luce e Gas) Se sei esonerato dal pagamento del Canone Rai, richiedi maggiori info sulle promo a te dedicate.
- ✓ PREZZO BLOCCATO PER 12 MESI della materia prima, al netto degli sconti, della imposta del servizio di rete ed oneri di sistema.
- ✓ SCONTO 2 €/MESE (se scegli fattura elettronica)
- ✓ SCONTO 100% SUL COSTO DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI ENERGIA
- ✓ SCONTO 20% SULLA MATERIA PRIMA LUCE E GAS
- ✓ NESSUN INTERVENTO SUL CONTATORE
- ✓ NESSUNA INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

OPTIMABUSINESS

SUPER IMPRESA SMART

RISPARMIA SUI COSTI DI ENERGIA E TELECOMUNICAZIONI PER LA TUA IMPRESA!

LUCE GREEN

GAS

INTERNET ULTRAFAST

MOBILE 4G+

INTERNET ULTRAFAST 28,90 €/MESE (IVA esclusa)

MOBILE 4G+ CON 50 GB MINUTI E SMS ILLIMITATI 5,90 €/MESE (IVA esclusa)

I prezzi di Internet e Mobile sono validi finché resti cliente Luce o Gas. Il servizio Internet Ultrafast può raggiungere fino a 1000 Mbps di velocità.

- ✓ PREZZO BLOCCATO PER 12 MESI della materia prima, al netto degli sconti, della imposta del servizio di rete ed oneri di sistema.
- ✓ SCONTO 100% SUL COSTO DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI ENERGIA
- ✓ SCONTO 20% SULLA MATERIA PRIMA LUCE E GAS
- ✓ NESSUN INTERVENTO SUL CONTATORE
- ✓ NESSUNA INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

E HAI PER UN ANNO **amazon prime**

SPEDIZIONI GRATUITE SU MILIONI DI PRODOTTI

PRIME VIDEO

AMAZON MUSIC

PRIME READING

AMAZON PHOTOS

PRIME GAMING

Il servizio Amazon Prime è compreso nell'offerta per un anno, ha un valore di 3 €/mese pari a 36 €/anno e può essere disattivato in qualsiasi momento. Amazon.com, Inc. e le sue affiliate non sono sponsor di questa promozione. Amazon, Amazon Prime e tutti i loghi e simboli sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Il Servizio Amazon Prime è erogato direttamente da Amazon in base alla propria offerta commerciale. L'offerta commerciale è soggetta a variazioni. Per ulteriori info vai su optimaitalia.com

Super Casa Smart e Super Impresa Smart hanno un vincolo contrattuale di 12 mesi. In caso di recesso anticipato gli sconti non saranno riconosciuti e verranno recuperati.

⁹ All. 3 (TOVAGLIETTA_A4_def_STAMPA-1) alla risposta di Optima del 23 novembre 2021, cit..

Figura 3 – Esempio Comunicazione pubblicitaria¹⁰

OPTIMA SUPERCASA SMART LUCE GAS INTERNET MOBILE

CON NOI LA MATERIA PRIMA LUCE TI COSTA SOLO 0,1422 € PER kW/h

MENO DI QUANTO COSTA CON IL MERCATO TUTELATO

E hai **amazon prime** per un anno!

Super Casa Smart ha vincolo contrattuale di 12 mesi. In caso di recesso anticipato gli sconti non saranno riconosciuti e verranno recuperati. Il costo scontato della materia prima per Luce è di 0,1422 € per kW/h, oltre 126 €/anno per il contributo di commercializzazione, per il Gas 0,74 € per Smc, oltre 138 €/anno per il contributo di commercializzazione. Il servizio Amazon Prime è compreso nell'offerta per un anno, ha un valore di 3 €/mese pari a 36 €/anno e può essere disattivato in qualsiasi momento. Per maggiori info ed eventuali aggiornamenti vai su optimaitalia.com

Figura 4 – Esempio Comunicazione pubblicitaria¹¹

OPTIMA SUPERCASA SMART LUCE + GAS + INTERNET + MOBILE

TROVA. OFFERTE
Agenzia Partner

RISPARMIA FINO A 460 €

E hai **amazon prime** per un anno!

LASCIA I TUOI DATI
Ti richiamiamo noi!

Telefono

Compilando il presente form accconsenti a ricevere le informazioni relative ai servizi che mi interessano ai sensi dell'Informativa Privacy

INVIATA

APPROFITTA SUBITO

PER TE:

- SCONTO 10% SULLA MATERIA PRIMA
- ZERO COSTI DI ATTIVAZIONE SU LUCE E GAS

NON PAGHI FINO A 2 MESI OGNI ANNO

¹⁰ All. 3.3 alla risposta di Optima del 23 novembre 2021, cit..

¹¹ Annuncio su pagina <https://preventivi.promozioneperte.net/optima-rfu/>, cit..

11. Si evidenzia, inoltre, che il “dettaglio” dei costi, a cui rinviano i messaggi pubblicitari diffusi su vari canali (quali locandine, *banner*, etc.), consiste unicamente in un riquadro (“*Dettaglio costi*”) apposto sotto la sezione “*Info utili*”, dal seguente contenuto generico: “*Per i servizi energetici: l’offerta Optima super Casa Smart prevede il pagamento di un importo variabile in funzione dei consumi effettuati senza costi di attivazione. Il prezzo della materia prima resta bloccato per un anno indipendentemente da eventuali oscillazioni di mercato, al netto degli sconti riconosciuti in virtù delle eventuali promozioni applicate*”.

12. Infine, Optima non ha prodotto alcun esempio degli *script* che avrebbero dovuto essere modificati sulla base degli impegni assunti, né ha specificato se la mancata predisposizione degli *script* sia giustificata dalla cessazione della modalità di conclusione dei contratti via *teleselling*.

13. Con riferimento all’impegno 4, relativo alle condizioni di recesso contrattuale e al conseguente recupero degli sconti già accreditati, sebbene Optima abbia sostenuto nella relazione di ottemperanza di aver modificato i sistemi aziendali di fatturazione in modo da eliminare la possibilità di recuperare gli sconti applicati nel primo anno contrattuale in caso recesso anticipato, il Professionista non ha fornito alcuna evidenza in proposito.

14. Per quanto concerne l’impegno 5, relativo ai ristori economici da riconoscere ai clienti che, a partire dal 2018, hanno subito lo storno degli sconti maturati dopo il primo anno di fornitura, Optima ha dichiarato nella relazione di ottemperanza di aver avviato la procedura di ristoro - che avrebbe dovuto concludersi il 4 febbraio 2022 - a favore della clientela interessata.

15. Secondo quanto sostenuto dal Professionista, in data 4 ottobre 2021 sarebbe stata inviata a un gruppo di 333 clienti (degli oltre mille clienti aventi diritto) a mezzo posta elettronica ordinaria (salvo 8 comunicazioni via SMS), la seguente comunicazione: “*Gentile utente, Optima è da sempre al fianco dei propri Clienti. La soddisfazione del cliente per noi è un valore importante, per questo ti informiamo che hai la possibilità di richiedere, entro 6 mesi dalla presente, gli sconti recuperati in occasione del recesso anticipato dal contratto stipulato con Optima. Decorso il termine di 6 mesi decadrà da questo beneficio. Chiama il Servizio Clienti al Numero Verde o contattaci sui nostri canali Social per conoscere tutte le modalità per ottenere il rimborso degli sconti e ricevere assistenza*”¹², senza precisare né il numero verde, né i *canali social* da contattare per inoltrare la richiesta di rimborso.

16. Alla data del 18 novembre 2021, solo 5 clienti avevano richiesto il rimborso e le note di credito emesse dalla Società risultavano di importo complessivamente pari a 432,24 euro¹³.

17. Dall’insieme degli elementi acquisiti e sopra descritti, emerge il mancato rispetto, da parte della società Optima Italia S.p.A., degli impegni assunti ed approvati con il provvedimento n. 29772 del 13 luglio 2021.

18. Ricorrono, pertanto, i presupposti per l’avvio del procedimento previsto dall’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 di euro.

¹² Cfr. All. 4 alla risposta di Optima del 23 novembre 2021, cit..

¹³ Le successive comunicazioni sono state inviate, secondo quanto dichiarato dal professionista, in data 4 dicembre 2021 e 4 febbraio 2022.

RITENUTO, pertanto, che i fatti sopra descritti potrebbero integrare una fattispecie di inottemperanza agli impegni assunti e resi obbligatori nei confronti della società Optima Italia S.p.A. con la delibera dell'Autorità n. 29772 del 13 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) di contestare alla società Optima Italia S.p.A. la violazione di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato agli impegni assunti nel procedimento PS11854 e resi obbligatori con la delibera dell'Autorità n. 29772 del 13 luglio 2021;

b) l'avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;

c) che il responsabile del procedimento è la dottoressa Claudia Ciarnò;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Settoriale A, della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore dell'Autorità, dai legali rappresentanti del professionista, ovvero da persone da essa delegate;

e) che, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, si richiede alla società Optima Italia S.p.A. di fornire copia dell'ultimo bilancio ovvero idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche della società per le quali dovevano valere gli impegni assunti nel procedimento PS11854 nell'ultimo anno.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PS12032 - FLUX-BIGPRICE/PROBLEMATICHE VARIE SU VENDITE ON LINE*Provvedimento n. 30030*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 febbraio 2022;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS12032 del 29 dicembre 2021, volto a verificare l'esistenza di condotte illecite in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 49, comma 1, lettere h) e v), 54, 56, comma 1, e 61 del Codice del Consumo, poste in essere dalla società Flux S.a.s. di Torri Simone;

VISTA la memoria presentata da Flux S.a.s. di Torri Simone, pervenuta in data 11 gennaio 2022 e le ulteriori comunicazioni pervenute il 19 gennaio 2022;

CONSIDERATO quanto segue:

I. FATTO

1. Secondo le segnalazioni pervenute in Autorità a partire dal mese di luglio 2021 e le informazioni acquisite d'ufficio ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo, Flux S.a.s. di Torri Simone (di seguito, anche “Parte”, “Professionista” o “Società”) avrebbe posto in essere, nell'offerta di prodotti *on line* per il tramite del sito <https://www.bigprice.it/>, condotte che potrebbero comportare violazioni sia in termini di pratiche commerciali scorrette (PCS) sia con riferimento ai diritti dei consumatori nei contratti a distanza (CRD), e nello specifico: a) la diffusione sul citato sito *web* di informazioni ingannevoli sulla disponibilità e sui tempi di consegna dei prodotti venduti *online* e la mancata o ritardata consegna degli stessi; b) l'annullamento unilaterale dell'ordine dopo il pagamento del prezzo di acquisto, in forza di un ampio margine di discrezionalità riservato al Professionista; c) gli ostacoli all'esercizio di taluni diritti contrattuali da parte dei consumatori (in particolare diritto di recesso) nonché l'omesso o ritardato rimborso del corrispettivo versato dal consumatore a fronte dell'annullamento dell'ordine o dell'esercizio del diritto di recesso; d) la mancata o inadeguata prestazione dei servizi di assistenza *post-vendita* e delle modalità di gestione dei reclami relativi ai problemi di consegna e alle conseguenti richieste di recesso o annullamento dell'ordine e di rimborso; e) l'assenza, sul sito *web* del Professionista, del modulo per l'esercizio del diritto di recesso (menzionato ma non effettivamente presente) e del *link* alla piattaforma di risoluzione extragiudiziale delle controversie (ODR).

2. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 29 dicembre 2021 è stato avviato il procedimento istruttorio PS12032, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo nonché il mancato rispetto della disciplina sui diritti dei consumatori nei contratti a distanza di cui agli articoli 49, comma 1, lettere h) e v), 54, 56, comma 1, e 61 del medesimo Codice.

3. Parte del procedimento, in qualità di professionista, è la società Flux S.a.s. di Torri Simone.

4. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, la Parte è stata invitata, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 10 giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo.

II. MEMORIA DELLA PARTE

5. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 29 dicembre 2021, con riferimento al procedimento cautelare, il Professionista ha trasmesso all'Autorità una memoria difensiva, pervenuta in data 11 gennaio 2022; inoltre, con comunicazione pervenuta in data 19 gennaio 2022, la Parte ha fornito le informazioni richieste in sede di avvio.

6. Nella memoria dell'11 gennaio, la Società ha addotto alcune giustificazioni a fronte delle problematiche afferenti all'indisponibilità e alla ritardata o mancata consegna dei prodotti venduti, e segnatamente:

- la cessazione, a gennaio 2021, della collaborazione lavorativa con il supervisore che tutelava i rapporti con la maggior parte dei fornitori, per motivi personali e familiari;
- alcune azioni poste in essere in danno del Professionista a partire dal mese di aprile 2021, ascrivibili in particolare al produttore [omissis]* e al corriere [omissis] (nei cui confronti la Società avrebbe avviato azioni legali) che avrebbero arrecato all'azienda un danno patrimoniale di [omissis], ostacolando la possibilità di soddisfare le esigenze dei clienti/consumatori finali;
- la circostanza che, per fronteggiare le difficoltà di reperimento della merce, la Società si sarebbe rivolta a terzi fornitori non diretti, almeno uno dei quali non avrebbe instaurato e proseguito correttamente il rapporto commerciale;
- nel periodo menzionato nella comunicazione di avvio del procedimento sarebbero stati rimborsati un gran numero dei consumatori ai quali non è stato possibile garantire la consegna dei prodotti acquistati.

7. Inoltre, la Società ha manifestato la disponibilità a sospendere volontariamente la propria attività commerciale *online* per il periodo necessario ad adottare tutte le misure funzionali alla risoluzione delle criticità rilevate sul proprio sito *web*, precludendo al consumatore la possibilità di effettuare ordini e consentendo soltanto l'accesso all'assistenza clienti ed al proprio *account*.

8. In data 19 gennaio 2022, la Società ha inviato la propria risposta alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio del procedimento, fornendo i seguenti riscontri:

- i) in merito alla richiesta di descrivere il processo di acquisto dei prodotti venduti attraverso *Internet*, indicando eventuali rapporti con i fornitori, la Società si è limitata a riprodurre alcune

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

schermate del proprio sito *web*, specificando che i tempi indicativi di “evasione dell’articolo” (definiti come giorni lavorativi necessari a partire dalla conferma dell’ordine) sono riportati nella scheda prodotto (unitamente all’indicazione, evidenziata in rosso, della possibilità di eventuali ritardi dovuti alla situazione di emergenza sanitaria) e a seguito dell’inserimento dell’articolo scelto nel carrello, in relazione al quale il cliente è invitato a selezionare dati di fatturazione e spedizione e le modalità di pagamento, visualizzando così il riepilogo dell’ordine (comprensivo di costi e tempi previsti di consegna al corriere);

ii) con riguardo alla richiesta di descrivere le procedure di tracciamento degli ordini e delle eventuali misure finalizzate a monitorare e garantire il rispetto dei termini di consegna, la Società si è limitata a descrivere le modalità attraverso le quali i clienti possono monitorare lo stato di avanzamento dei propri ordini (data di messa in lavorazione, fase di preparazione e di completamento, indicazioni di spedizione e consegna), precisando che gli stessi ricevono *e-mail* di aggiornamento relativamente alle seguenti fasi: ordine in attesa di consegna dal fornitore, ordine pronto alla preparazione per il corriere, prodotto in verifica e controllo qualità, prodotto in affidamento al corriere, ordine spedito e ordine in ritardo. Nell’ultimo caso, il sistema invia un’apposita segnalazione anche al Professionista, che sollecita il fornitore a precisare causa del ritardo e tempi stimati di evasione dell’ordine e, conseguentemente, aggiorna il consumatore sulle nuove tempistiche previste per la consegna, proponendo come alternative l’attesa del prodotto, la sostituzione con un prodotto analogo o l’annullamento e rimborso dell’ordine;

iii) in relazione al numero degli ordini ricevuti attraverso il sito <https://www.bigprice.it/> nel biennio 2020-2021 e al loro valore complessivo, la Parte ha dichiarato di aver ricevuto 53.477 ordini *online* (di cui 32.514 per il 2020 e 20.963 per il 2021), per un valore complessivo di 22.704.077,70 €;

iv) con specifico riferimento alle mancate consegne, il Professionista ha indicato che il numero di ordini effettivamente consegnati nel predetto biennio sarebbe pari a 50.773 (su un totale di 53.477), di modo che risulterebbero non consegnati 2.704 ordini;

v) in merito al numero degli ordini consegnati in ritardo – nel biennio 2020-2021 – rispetto alla data inizialmente prospettata, il Professionista ha fornito soltanto i dati relativi agli ordini consegnati con un ritardo superiore ai 30 giorni di calendario dall’accettazione (omettendo l’indicazione dei ritardi inferiori), quantificandoli in 1.620 (di cui 874 nel 2020 – concentrati principalmente nel periodo di inizio pandemia – e 746 nel 2021, concentrati principalmente nel secondo semestre);

vi) quanto al numero di richieste di annullamento degli ordini e di recesso da parte dei consumatori a causa di ritardata/mancata consegna dei prodotti ricevute mensilmente nel biennio 2020-2021, il Professionista ha fornito un dato medio di 70-80 istanze tra recessi e richieste di annullamento per ogni mese, per un totale di 913 richieste per il 2020 e 993 per il 2021;

vii) con riferimento al numero degli ordini annullati unilateralmente dal Professionista nel biennio 2020-2021, il numero complessivo è stato individuato in 243 cancellazioni;

viii) in relazione al numero delle richieste di recesso e di rimborso ricevute e relativo esito, con particolare riguardo al numero dei rimborsi effettivamente corrisposti e dei tempi medi di esecuzione, nel biennio 2020-2021, il Professionista ha fornito soltanto il dato relativo alle richieste di rimborso a fronte di prodotti resi, quantificandole in 195, tutte soddisfatte con una tempistica compresa tra i 7 e i 14 giorni (174 con un rimborso totale, a fronte della riconsegna del prodotto

integro e completo, e 21 con un rimborso parziale, a fronte della riconsegna del prodotto privo di imballo originale e accessori);

ix) quanto alla richiesta di descrivere le modalità di gestione dei reclami, il Professionista ha delineato i ruoli del servizio *post-vendita*¹, del servizio clienti² e dell'amministrazione³;

x) quanto all'indicazione del numero complessivo di risorse dedicato ai servizi di assistenza clienti, distinguendo quelle dedicate all'assistenza *online* e quelle dedicate ad altri canali, il Professionista si è limitato a far presente che ogni canale "*prevede un numero di risorse dedicato in funzione della richiesta: la gestione delle risorse è affidata ad aziende esterne in outsourcing che a seguito di costanti analisi destina ai canali le adeguate risorse*".

9. Da ultimo, il Professionista ha allegato una tabella con gli estremi dei bonifici relativi alla corresponsione dei rimborsi a 14 segnalanti menzionati nella comunicazione di avvio del procedimento (giustificando gli eventuali ritardi con l'incompletezza delle indicazioni fornite dai consumatori o con l'indugio negli stessi nel chiedere l'annullamento dell'ordine). Al riguardo, la Società ha precisato che "*i reclami nascono dai ritardi di produzione dei produttori stessi, causata dalla mancanza di materie prime a seguito dell'emergenza Covid, spesso comunicata da quest'ultimi in ritardo e gestita da Flux riducendo drasticamente il numero delle offerte pubblicate ed il relativo numero dei canali di sellOut, chiaramente confermato dalla notevole riduzione degli ordini ricevuti nell'anno 2021*".

III. VALUTAZIONI

10. Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere *prima facie* sussistenti i comportamenti contestati al Professionista e posti in essere nell'attività di promozione e vendita *online* attraverso il sito *internet* <https://www.bigprice.it/>, in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 49, comma 1, lettere *h*) e *v*), 54, 56, comma 1, e 61 del Codice del Consumo, concernenti la diffusione di informazioni ingannevoli sulla disponibilità e sui tempi di consegna dei prodotti venduti *online*, l'annullamento degli ordini *online* dopo aver addebitato il corrispettivo di acquisto, l'omessa o ritardata consegna dei prodotti ordinati *online* e pagati dai consumatori, la mancata effettuazione nei tempi previsti o la totale omissione del rimborso del prezzo di acquisto a seguito della mancata consegna o dell'annullamento dell'ordine e la mancata prestazione di adeguata assistenza *post-vendita* ai consumatori.

11. Peraltro, alla luce delle risultanze istruttorie, il comportamento del Professionista è connotato da una particolare gravità e scorrettezza, dal momento che lo stesso percepisce immediatamente il corrispettivo, già al momento in cui il consumatore effettua l'ordine *online* o, in ogni caso, prima di

¹ In particolare, il servizio *post-vendita* si occupa dei reclami inerenti ai difetti di conformità dei prodotti ricevuti e alla gestione dell'assistenza in garanzia sugli stessi, alle anomalie riscontrate alla consegna, ai ritardi del corriere, allo smarrimento dei pacchi: a seguito della comunicazione inviata dal cliente – solitamente via *e-mail* – il servizio contatta quest'ultimo per proporre le varie possibilità di soluzione del problema concordate con corriere o produttore.

² Il servizio clienti è competente per i reclami concernenti l'inserimento degli ordini o i ritardi nella consegna: nel primo caso fornisce al cliente le indicazioni per il corretto inoltro dell'ordine, mentre nel secondo, sulla base delle indicazioni rese dal fornitore, aggiorna il consumatore sulle nuove tempistiche previste per la consegna, proponendo come alternative l'attesa del prodotto, la sostituzione con un prodotto analogo o l'annullamento e rimborso dell'ordine.

³ L'amministrazione gestisce, in particolare, i reclami attinenti alle richieste di emissione di note di credito o rimborsi a seguito di richiesta di annullamento o di recesso: l'ufficio effettua celermente l'accredito, ove possibile, altrimenti informa il consumatore – telefonicamente o tramite *e-mail* – delle tempistiche previste, aggiornandolo sugli sviluppi e controllando il buon esito della pratica.

effettuare la spedizione del prodotto e, di conseguenza, anche nelle ipotesi in cui il prodotto non risulti in seguito disponibile o la cui reperibilità richieda molto tempo. In tali casi, pertanto, il Professionista trarrebbe un ingiustificato beneficio economico dall'immediata disponibilità dell'importo pagato dai consumatori, riversando sugli stessi il rischio della mancata disponibilità del bene.

12. Le generiche argomentazioni svolte dal Professionista nella memoria difensiva, prive di riscontro documentale, non appaiono idonee a destituire di fondamento gli illeciti ascritti alla Società, dal momento che si limitano a indicare alcuni contingenti fattori che avrebbero causato le segnalate criticità nella gestione degli ordini (cessazione della collaborazione con il supervisore dei rapporti con i fornitori, problemi di gestione dei rapporti con alcuni produttori, intermediari e corrieri) nonché fanno vago riferimento a una “*difficoltà di reperimento della merce*”.

13. Diversamente, proprio la circostanza che il Professionista abbia evidenziato la predetta difficoltà di reperimento della merce, unitamente ai problemi di fornitura con alcuni produttori e intermediari, sembra confermare che la prassi ordinaria del Professionista sia quella di offrire ingannevolmente in vendita, sul relativo sito *web*, prodotti in realtà non disponibili presso il proprio magazzino al momento dell'ordine e del relativo pagamento, procedendo all'immediato addebito del prezzo di acquisto e preoccupandosi di acquisire la disponibilità (eventuale) della merce solo in un secondo momento, così addossando sui consumatori i rischi e i problemi legati all'approvvigionamento presso i fornitori, nonché all'eventuale annullamento dell'ordine.

14. Le informazioni fornite dal Professionista con riferimento al biennio 2020-2021 appaiono confermare anche la sussistenza di notevoli criticità con riguardo alle consegne, dando conto di 2.704 ordini non consegnati su un totale di 53.477 (pari, quindi, a oltre il 5% del totale), di quasi 2.000 richieste di annullamento degli ordini e di recesso da parte dei consumatori a causa di ritardata/mancata consegna e di 243 ordini annullati unilateralmente dal Professionista. Anche i dati prodotti con riguardo al numero degli ordini consegnati oltre il termine inizialmente stimato attestano un'elevata casistica di ritardi nelle consegne: in proposito, basti evidenziare il ragguardevole numero degli ordini consegnati con un ritardo superiore a 30 giorni, pari a 1.620 (quasi il 3% del totale degli ordini ricevuti), che costituisce un sottoinsieme dell'ammontare complessivo degli ordini consegnati dopo la data prevista, il cui numero complessivo non è stato indicato dal Professionista.

15. In sostanza, dalle attuali risultanze istruttorie emerge come una significativa percentuale di ordini *online* dei consumatori, pari ad oltre il 10% degli ordini ricevuti, che peraltro risulta sottostimata rispetto alla consistenza effettiva, sia stata oggetto di omessa consegna o di mancato rispetto del termine di consegna prospettato, anche con ritardi di rilevante entità. Come accennato, tali dati sono incompleti e non del tutto rappresentativi, non contenendo l'indicazione del numero degli ordini consegnati con un ritardo inferiore ai 30 giorni: tale circostanza, unitamente alle segnalazioni ricevute, consente di desumere come in realtà il fenomeno dei ritardi nella consegna abbia un'incidenza più ampia di quella rappresentata attraverso le informazioni presentate dal Professionista.

16. I dati forniti dalla Parte in risposta alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio contribuiscono ad avvalorare la sussistenza di forti criticità in riferimento alla gestione delle richieste di rimborso inoltrate dai consumatori a fronte della ritardata/mancata consegna dei prodotti ordinati *online*; si evidenzia come, in proposito, la Società abbia indicato esclusivamente il numero

dei rimborsi erogati in caso di reso dei prodotti da parte dei consumatori a seguito dell'esercizio del diritto di ripensamento (195 in totale, asseritamente accreditati con una tempistica compresa tra i 7 e i 14 giorni) e non anche i dati concernenti i rimborsi corrisposti a seguito dell'annullamento degli ordini adottato unilateralmente dal Professionista o richiesto dal cliente a fronte di protratto ritardo nella consegna. Conseguentemente, il Professionista non ha fornito alcun elemento in relazione alla condotta consistente nella omessa o ritardata corresponsione dei rimborsi richiesti dai consumatori a causa della mancata/ritardata consegna dei prodotti: come evidenziato nella comunicazione di avvio, vari segnalanti lamentavano il mancato accredito della somma dovuta a notevole distanza di tempo (con punte di circa due mesi), delineando un quadro preoccupante in merito al quale la Parte non ha fornito alcuna indicazione.

17. Le repliche svolte dal Professionista in relazione alle problematiche lamentate dai segnalanti, per contro, risultano evasive e generiche, in quanto lo stesso si è limitato ad ascrivere apoditticamente a soggetti terzi o all'imprecisione dei dati forniti dai consumatori le responsabilità delle criticità verificatesi, non adducendo alcun elemento atto a sostanziare la correttezza del proprio operato né, tantomeno, a dimostrare l'effettiva gestione e la concreta risoluzione dei predetti problemi. In tale contesto, la tabella prodotta dal Professionista, contenente l'indicazione degli estremi dei bonifici asseritamente effettuati (senza precisazione della data) in favore di alcuni consumatori – che hanno trasmesso una richiesta di intervento all'Autorità – per accreditare loro i rimborsi degli importi dovuti, nella maggior parte dei casi, a fronte dell'annullamento dell'ordine richiesto a causa del protrarsi del ritardo nella consegna, costituisce semplicemente evidenza di sporadici episodi risolti dalla Parte a seguito della reiterazione delle proprie richieste da parte dei segnalanti.

18. Sono peraltro continuate a pervenire, successivamente all'avvio del procedimento e fino all'adozione del presente provvedimento, ulteriori segnalazioni di consumatori che lamentano di aver chiesto l'annullamento dell'ordine per protratto ritardo nella consegna dei prodotti (la cui data stimata è stata disattesa senza alcuna comunicazione, nonostante le richieste dei clienti interessati, o più volte posticipata) e di non aver ancora ricevuto il conseguente rimborso, a distanza di anche oltre due mesi dalla richiesta dello stesso, nonostante i vari solleciti effettuati⁴.

19. Dalle informazioni rese dalla Parte si desume peraltro la sussistenza di un forte *deficit* organizzativo con riguardo alle modalità di gestione dei reclami, al processo di acquisto e alla tracciabilità degli ordini, in merito ai quali il Professionista ha fornito indicazioni alquanto generiche e nessun elemento a testimonianza della propria capacità di garantire un'adeguata tutela dei consumatori sotto tali profili. Sotto tale profilo, le segnalazioni da ultimo pervenute confermano le doglianze, presenti nelle denunce precedenti l'avvio del procedimento istruttorio, relative all'inadeguatezza dell'assistenza ricevuta e, in particolare, alla mancanza di riscontri o all'invio di risposte stereotipate da parte del Professionista, anche attraverso risponditori automatici⁵ o *e-mail*

⁴ Segnatamente, si tratta delle segnalazioni prott. nn. 10471 del 4 gennaio 2022, 11373 dell'11 gennaio 2022, 11379 dell'11 gennaio 2022, 12209 del 13 gennaio 2022, 12702 del 17 gennaio 2022, 13168 del 18 gennaio 2022, 13589 del 19 gennaio 2022 e 16629 del 1° febbraio 2022.

⁵ Cfr. segnalazione prot. n. 10471 del 4 gennaio 2022, nella quale il segnalante, in attesa del rimborso dal 12 novembre, scrive: "A fronte di mie reiterate richieste sul rimborso, ricevo solo delle risposte automatiche o dei generici "abbiamo inoltrato la sua richiesta al reparto di competenza", ma nessuna informazione reale. Provo anche a contattare il call center, ma si tratta di un risponditore automatico. Continuo ad insistere più volte per riavere indietro il mio denaro ed il risultato è che a tutt'oggi non ho ricevuto alcun rimborso". Cfr. anche segnalazione prot. n. 11373 dell'11 gennaio 2022.

standardizzate⁶, quando il Professionista non ometta del tutto di rispondere a telefonate ed *e-mail* dei clienti⁷.

20. Sotto il profilo del *periculum in mora*, vale osservare che le condotte sopra descritte sono caratterizzate da un elevato grado di offensività in quanto il sito *internet* <https://www.bigprice.it/> è ancora attivo e come tale idoneo, nelle more del procedimento, a raggiungere un elevato numero di consumatori che potrebbero acquistare i prodotti, pagarne il prezzo, non ricevere la merce e non riuscire a vedersi restituiti gli importi pagati.

21. Alla luce di tutto quanto sopra, tenuto conto dell'attualità delle condotte illecite descritte, le stesse risultano idonee, nelle more del procedimento, a indurre i consumatori ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non prenderebbero, quale quella di effettuare acquisti nella convinzione di ricevere in breve tempo i prodotti acquistati, con la conseguenza di pagare un importo per prodotti che potrebbero non essere consegnati e per i quali risulta particolarmente difficile e complessa la restituzione delle somme pagate.

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza, al fine di impedire che le condotte sopra descritte continuino a essere poste in essere nelle more del procedimento di merito;

DISPONE

ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 1, del Regolamento, che la società Flux S.a.s. di Torri Simone:

- a) sospenda provvisoriamente ogni attività diretta alla promozione e vendita di prodotti non disponibili o comunque non realmente pronti per la consegna entro il termine indicato;
- b) comunichi all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale siano illustrate le misure adottate.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può

⁶ Cfr. segnalazione prot. n. 12209 del 13 gennaio 2022.

⁷ Cfr. segnalazione prot. n. 13589 del 19 gennaio 2022.

essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

VARIE

CONTRIBUTO ALL'ONERE DERIVANTE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER L'ANNO 2022

Provvedimento n. 30033

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 febbraio 2022;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/90 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima;

VISTO in particolare il comma 7-quater dell'art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter;

CONSIDERATO che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013, il contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità è stato pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/90;

VISTE le proprie delibere n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in data 22 gennaio 2014, n. 25293 del 28 gennaio 2015, e n. 25876 del 24 febbraio 2016, con le quali l'Autorità, al fine di limitare quanto più possibile gli oneri a carico delle imprese, ha operato una riduzione del contributo per gli anni 2014, 2015 e 2016 rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera n. 26420 del 1° marzo 2017, con la quale l'Autorità ha ridotto la percentuale del contributo allo 0,059‰ del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle

società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;

VISTE le proprie delibere n. 26922 del 10 gennaio 2018, n. 27580 del 7 marzo 2019, n. 28248 del 10 marzo 2020 e n. 28599 del 23 febbraio 2021, con le quali l'Autorità ha ridotto la percentuale del contributo per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 allo 0,055‰ del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;

VISTO l'art. 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 185, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno*, ai sensi del quale "*in ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato [...] la pianta organica dell'Autorità è incrementata in misura di 25 unità di ruolo*", e che "*ai relativi oneri, nel limite di [...] euro 2.505.531 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente incremento del gettito del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, tale da garantire la copertura integrale dell'onere per assunzioni*";

CONSIDERATO che, nonostante la norma consenta un incremento dell'aliquota di contribuzione, per il 2022 non si ritiene di farvi ricorso, in quanto le maggiori spese derivanti dall'incremento della pianta organica dell'Autorità, già considerate in sede di redazione del bilancio di previsione per il 2022, possono essere sostenute attraverso politiche di efficientamento e di contenimento dei costi;

CONSIDERATO, pertanto, che le esigenze di spesa per il funzionamento dell'Autorità consentono di mantenere l'aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità, per l'anno 2022, allo 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;

RITENUTO di dover adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90, al fine di individuare la misura del contributo dovuto per l'anno 2022;

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/90, la riduzione del contributo rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90.

2. che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 275.000,00 euro.

La presente delibera verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino e sul sito internet dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

***Autorità garante
della concorrenza e del mercato***

Bollettino Settimanale
Anno XXXII- N. 8 - 2022

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Valerio Ruocco, Simonetta Schettini, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
